

## DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ASSOCIAZIONE

Associazione:	
Indirizzo:	CAP:
Località:	Prov:
Partita IVA / C.F.	E-mail:
Tel:	Fax:
Nella persona del Sig.:	Denominazione Stand:

**Selezionare la scelta mettendo la "X" nell'apposito riquadro.**

<input type="checkbox"/> <b>Opzione A: TARIFFA PER SPAZIO COMUNE</b>	
SPAZIO COMUNE: prevede, nello spazio comune alle associazioni, 1 tavolo, 3 sedie e l'iscrizione sul catalogo ufficiale. Omnicomprensivo di tutti gli oneri fiscali.	<b>120,00 €</b>
<b>OPPURE</b>	
<input type="checkbox"/> <b>Opzione B: TARIFFA PER 1 STAND</b>	
L'allestimento comprende: 1 box da 4x4 mq con pareti e struttura in alluminio, 1 fronte espositivo, frontalino con grafica standard, moquette 1 colore, impianto elettrico ed illuminazione, 1 tavolo, 3 sedie, 1 cestino, 1 posacenere, 1 appendiabiti a stelo e l'iscrizione sul catalogo ufficiale. La tariffa è già scontata del 50% rispetto a quella praticata alle società. Omnicomprensivo di tutti gli oneri fiscali.	<b>1000,00 €</b>
<b>TOTALE</b>	

### CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Il pagamento dovrà avvenire alla firma della presente entro e non oltre il 30 novembre 2005

Alla presente domanda va allegata la ricevuta di versamento mediante

- Bonifico bancario intestato a Ameri s.r.l. presso Banca Intesa BCI, Ag.2 Ge Centro ABI 03069 CAB 01486 , c/c 6250088855/75 specificando la vostra ragione sociale e facendo pervenire cortesemente copia dell'avvenuto pagamento.
- Assegno bancario non trasferibile intestato ad Ameri s.r.l.

**TOTALE** \_\_\_\_\_

**DATA** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ **TIMBRO E FIRMA**

## REGOLAMENTO TECNICO ESPOSITORI

Per "Ente Fiere" o "Ente" si intende Fiera Internazionale di Genova, per Organizzazione si intende Ameri S.r.l.  
**CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONI AL SALONE**

**Art.1 - AMMISSIONE ALLA RASSEGNA** - Possono essere ammessi come Espositori tutti gli operatori commerciali e rientranti nei settori merceologici compresi nel salone in regola con le licenze amministrative e di P.S.

**Art.2 - PARTECIPAZIONE ALLA RASSEGNA** - La presentazione della domanda di partecipazione, redatta sull'apposito modulo costituisce proposta irrevocabile per il richiedente e comporta l'accettazione delle presenti "Condizioni Generali", e di ogni altra norma relativa all'organizzazione e al funzionamento del Salone e del Quartiere Fieristico. I concessionari, agenti o rappresentanti esclusivi e generali dovranno obbligatoriamente allegare alla loro domanda di partecipazione l'elenco delle case e dei essi rappresentate ed i cui prodotti intendono esporre.

Il richiedente è tenuto a fornire ogni altra documentazione che dovesse essergli richiesta per decidere sull'accogliimento della domanda e per accertare - in qualsiasi momento - il rispetto delle condizioni di partecipazione al Salone. Le domande devono essere spedite all'Ente Organizzatore a mezzo di posta, fax, raccomandata o consegnate a mano entro e non oltre il 20 dicembre 2005. Le domande di ammissione devono essere firmate dal legale rappresentante della ditta e saranno accettate solo se complete in ogni loro parte. L'organizzazione si obbliga a motivare l'eventuale rifiuto dell'ammissione alla manifestazione qualora il soggetto ne facesse richiesta.

**Art.3 - QUOTA DI PARTECIPAZIONE, TASSA D'ISCRIZIONE, ANTICIPO CAUZIONALE** - La quota di partecipazione alla manifestazione è fissata nella domanda di partecipazione secondo le diverse esigenze. La tassa d'iscrizione è fissata in euro 250. - Con la domanda di partecipazione gli espositori dovranno versare un anticipo cauzionale pari al 30% dell'importo totale, quale caparra confirmatoria. Non saranno accettate le domande che non sono accompagnate dal pagamento dell'acconto.

**Art.4 - TERMINI DI PAGAMENTO** - L'espositore dovrà procedere al saldo di quanto dovuto entro e non oltre il 20/12/2005.

**Art.5 - ATTIVITÀ DI VENDITA AL MINUTO** - Compatibilmente con le disposizioni in vigore l'attività di vendita al pubblico è consentita a tutti gli espositori negli orari di apertura della manifestazione e limitatamente ai beni e servizi rientranti nei settori oggetto della manifestazione.

**Art.6 - ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI** - L'assegnazione dei posteggi è di esclusiva e discrezionale competenza dell'Organizzazione. Eventuali richieste particolari formulate dall'espositore all'atto della presentazione della domanda di partecipazione si intendono puramente indicative e non impegnano in alcun modo l'Organizzatore né possono in alcun modo condizionare la domanda di partecipazione. L'Organizzatore si riserva di assegnare stands anche non risultanti nella pianta predisposta.

Per esigenze tecniche ed organizzative l'Organizzatore a proprio insindacabile giudizio potrà, fino a 20 giorni prima della data di inizio della rassegna, spostare o ridurre, ove occorra, il posteggio già concesso, anche trasferendo in altra zona, e ciò senza diritto del partecipante ed indennità o risarcimento per nessun motivo. Di ciò l'Organizzatore dovrà dare comunicazione tramite raccomandata A.R. - fax - lettera. Quale data di consegna dei posteggi verrà quella indicata nel "Regolamento Tecnico Espositori" che vi verrà inviato mezzo posta al pagamento della caparra confirmatoria.

**Art.7 - FACOLTÀ DI RECESSO** - Il partecipante, che per legittime comprovate impossibilità sopravvenuta non sia in grado di intervenire alla Rassegna potrà recedere dal contratto documentando tale impedimento e dandone comunicazione all'Organizzatore con lettera raccomandata A.R. - telex - telefax - telegramma almeno 20 giorni prima della data di inizio della Rassegna, fermo restando l'acquisizione all'Organizzatore dell'anticipo cauzionale, salvo ogni eventuale diritto e danno dell'Organizzatore. Se detta comunicazione verrà data meno di 20 giorni prima della data di inizio della Rassegna il partecipante sarà tenuto al pagamento, oltre che dell'anticipo cauzionale, anche dell'intera quota di partecipazione, salvo sempre il diritto per eventuali maggiori danni diretti e indiretti. In tale ipotesi l'Organizzatore potrà comunque disporre dello stand anche assegnandolo ad altri espositori.

Sulle valutazioni delle cause che impediscono alla ditta di partecipare, giudicherà insindacabilmente l'Organizzatore. Se l'espositore non darà comunicazione di recesso e non appronterà il proprio posteggio, egli sarà considerato inadempiente a tutti gli effetti e sarà tenuto, oltre che al pagamento dell'intera quota di partecipazione, anche al rimborso dei danni diretti e indiretti subiti dagli organizzatori. Pure in questa ipotesi l'Organizzatore potrà comunque disporre dello stand anche assegnandolo ad altri espositori.

L'Organizzatore potrà recedere a propria discrezione dal contratto di partecipazione sino a due settimane prima della data di apertura della Rassegna, e - per motivi attinenti all'organizzazione della Rassegna ed al suo regolare svolgimento - sino al giorno di apertura.

In tale ipotesi l'Organizzatore non sarà tenuto ad indennizzo o risarcimento di sorta, ma dovrà restituire la quota di partecipazione eventualmente già incassata.

**Art.8 - CONSEGNA DEGLI STANDS** - Gli stands verranno messi a disposizione degli espositori nel termine che verrà indicato nel "Regolamento Tecnico Espositori".

Il loro allestimento dovrà essere completato entro il giorno precedente l'inaugurazione del Salone ed in difetto di ciò il contratto potrà essere risolto per inadempienza del partecipante con le stesse modalità e conseguenze di cui all'art.6.

**Art.9 - ALLESTIMENTI** - Gli allestimenti dovranno essere contenuti entro la superficie dello stand, così come indicato nel "Regolamento Tecnico Espositori" e la loro altezza non dovrà superare l'altezza massima consentita dal citato "Regolamento Tecnico Espositori".

Gli allestimenti e gli impianti dovranno essere costruiti a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme antinfortunistiche e di quelle della prevenzione antincendi. L'Ente Fiera ha la facoltà di esaminare i progetti degli stands che per importanza, dimensioni e pericolosità risultino al di fuori degli standard degli allestimenti tradizionali, solo per i quali è stata ottenuta l'agibilità degli spazi espositivi e l'espositore ha l'obbligo di fornire gli elaborati tecnici ed i nominativi dei tecnici responsabili per la parte strutturale e per la parte allestimenti, nonché per gli impianti.

Sarà facoltà dell'Ente Fiera richiedere l'intervento della Commissione di Vigilanza per i locali di pubblico spettacolo.

L'espositore prende atto che il Quartiere Fieristico è assimilato ai locali di pubblico spettacolo e si impegna a rispettare la relativa normativa ed a sottostare a tutte le prescrizioni e formalità previste dal "Regolamento Tecnico Espositori" per le responsabilità nei campi degli allestimenti, degli impianti elettrici ed in particolare per la prevenzione incendi, attribuirà all'Ente Fiera la possibilità di chiudere lo stand e di adottare i provvedimenti più opportuni per assicurare condizioni di sicurezza, fermo restando ogni responsabilità penale e civile dell'espositore.

L'Ente Fiera si riserva il diritto di far modificare o rinnovare gli allestimenti e gli impianti non rientranti nelle previsioni sopra indicate.

Ogni responsabilità in ordine alla statica degli allestimenti, all'esecuzione ed eventuali danni che dovessero subire persone o cose di proprietà dell'Ente o di terzi, è a carico esclusivo dell'espositore.

**Art.10 - RICONSEGNA DEGLI STANDS** - Al termine della manifestazione e non prima, gli espositori dovranno procedere alla rimozione dei prodotti e materiali da essi installati e, previo ottenimento, allontanarli dal quartiere fieristico.

Lo sgombero degli stands dovrà essere ultimato entro la data al riguardo indicata nel "Regolamento Tecnico Espositori". L'Organizzatore e l'Ente Fiera non assumono alcuna responsabilità per la merce, i materiali e quant'altro lasciato senza sorveglianza dagli espositori nel quartiere fieristico. Qualora lo sgombero dei posteggi non avvenga entro i termini di cui sopra, l'Organizzatore si riserva di provvedere alla rimozione ed immagazzinamento del materiale; in questo caso l'espositore inadempiente sarà tenuto a rimborsare all'Organizzatore le spese vive sostenute per rimozione e/o sgombero e immagazzinamento del materiale stesso.

Trascorsi 60 giorni dal termine della rassegna, gli oggetti e i materiali non ritirati potranno essere venduti a cura dell'Organizzatore secondo modalità dallo stesso discrezionalmente stabilite; il ricavato al netto di ogni credito dell'Organizzatore e di ogni spesa fiscale o per onorari professionali, sarà accreditato all'espositore.

**Art.11 - ACCESSO AL QUARTIERE** - La Rassegna è aperta ai visitatori ogni giorno secondo l'orario che l'Organizzatore si riserva di stabilire ed eventualmente di modificare, anche nel corso della Rassegna.

All'interno del quartiere fieristico è fatto divieto a chiunque di promuovere offerte ed obbligazioni per istituzioni riconosciute, questue, propaganda politica, religiosa o di parte e svolgere comunque attività non attinenti alle finalità della rassegna.

L'espositore è comunque responsabile, a tutti gli effetti del comportamento dei propri dipendenti, ausiliari, collaboratori nell'espletamento delle mansioni ad essi attribuite.

**Art.12 - SORVEGLIANZA CONTRO I FURTI** - Durante l'orario di apertura dei padiglioni l'espositore dovrà vigilare i propri stands personalmente o attraverso proprio personale. L'Ente Fiera, e la Segreteria Organizzativa, pur provvedendo per tutta la durata della manifestazione e per tutti i giorni previsti per l'allestimento e lo sgombero degli stands ad un servizio di vigilanza diurna e notturna all'interno del Quartiere Fieristico, sono esonerati da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine a furti e/o danni che dovessero verificarsi a scapito dell'Espositore sia durante sia di fuori dell'orario di apertura dei padiglioni e della manifestazione.

**Art.13 - RESPONSABILITÀ PER DANNI - ASSICURAZIONI** - L'espositore sarà l'esclusivo responsabile di tutti i danni diretti e indiretti che per qualsiasi causa siano attribuiti a lui o al personale per suo conto operante (ivi compresi i danni provocati dagli allestimenti o dagli impianti eseguiti in proprio o da terzi da lui incaricati), e si obbliga a stipulare con primaria compagnia d'assicurazione, a propria cura e spese, per tutto il periodo di permanenza nel Quartiere Fieristico, una polizza contro tutti i rischi, compresi quelli di furto, incendio, danni per infiltrazioni d'acqua piovana o condotta, e di responsabilità civile verso terzi, polizza contenente la rinuncia dell'assicurazione ad ogni azione di regresso o di rivalsa verso gli eventuali terzi responsabili.

L'espositore - ove ne venga richiesto anche durante lo svolgimento della manifestazione - dovrà depositare una copia della polizza assicurativa presso gli uffici dell'Ente.

In ogni caso l'espositore è tenuto quanto dovesse venir corrisposto dall'Organizzatore a titolo d'indennizzo, senza esclusioni o limitazioni di sorta, agli aventi diritto, quali ad esempio non limitativo altri espositori, visitatori, al personale in servizio nel Quartiere Fieristico ed a qualsiasi altro terzo.

**Art.14 - PROPRIETÀ INDUSTRIALE** - Tanto i prodotti e la merce esposta quanto gli stands che li ospitano non possono essere fotografati, disegnati o contornati con qualsiasi procedimento senza l'autorizzazione dei rispettivi espositori e dell'Organizzatore. L'Organizzatore e Fiera Internazionale di Genova e i macchinari dovranno essere dotati dei dispositivi necessari per prevenire infortuni, rumori molesti, cattivi odori, nonché l'emissione di gas e liquidi; non potranno essere azionati, all'interno dei padiglioni, da motori a scoppio funzionanti; e non dovranno comportare l'impiego di carburanti o di bombole a gas. In ogni caso essi dovranno essere conformi alle norme legislative, regolamentari e di buona tecnica, ad essere corredati dalla relativa documentazione amministrativa delle Autorità competenti.

L'espositore assume il proprio esclusivo carico di ogni responsabilità civile e penale per eventuali infortuni e/o danni che dovessero derivare a terzi in conseguenza dell'insorveglianza e violazione delle norme e/o indicazioni in parola.

E' fatto salvo il diritto di intervento diretto dell'Ente Fiera per disporre ed effettuare l'allontanamento dal Quartiere di eventuali strutture non rispondenti alle disposizioni di cui sopra.

**Art.16 - FORNITURE TECNICHE - SERVIZI** - A richiesta degli espositori, nel rispetto delle disposizioni contenute nel "Regolamento Tecnico Espositori", l'Ente fornirà agli espositori energia elettrica sia per l'illuminazione che per forza motrice, nonché l'allacciamento alla rete idrica.

Inoltre l'Ente Fiera, si riserva di attivare, ovvero di appaltare o di concedere esclusive per qualsiasi servizio che ritenga utile ai partecipanti, stabilendone le modalità di esercizio.

In particolare:  
- I collegamenti tra l'impianto elettrico o l'impianto idrico costruiti dagli espositori, - e rispettivamente - la cassetta di derivazione e le prese d'acqua, potranno essere effettuate esclusivamente dalle ditte autorizzate dall'Ente Fiera, che accerteranno il rispetto delle norme del "Regolamento Tecnico Espositori".

- Il servizio di pulizia degli stands dovrà essere effettuato a cura e spese dei rispettivi espositori tramite il proprio personale, o avvalendosi della ditta all'uopo autorizzata dall'Ente Fiere.

- I collegamenti di apparecchi telefonici potranno essere effettuati solo dal fornitore autorizzato dall'Ente.

- per tutte le operazioni di facchinaggio, trasporto, carico e scarico e merci, qualora gli espositori non si avvalgano di mezzi e personale proprio dovranno avvalersi esclusivamente dello Spedizioniere Ufficiale dell'Ente. L'accesso nei padiglioni è consentito solo ai mezzi dotati di sistemi antinquinamento. L'espositore prende atto che i "servizi" (sia gestiti direttamente dall'Ente Fiere che appaltati o concessi in esclusiva) assicurino regolari prestazioni nell'ambito di un normale impegno dei servizi stessi da parte dei singoli utenti, ed in ogni caso esoneri l'Ente Fiere, nonché gli appaltatori ed i concessionari dei servizi, da ogni e qualsiasi responsabilità per l'eventuale irregolarità di svolgimento dei servizi stessi.

**Art.17 - STAMPATI INFORMATIVI** - L'Organizzatore provvede, senza responsabilità alcuna alla diffusione di stampati informativi e pianta di orientamento della rassegna.

I dati riportati saranno riferiti alle adesioni pervenute ed accettate entro e non oltre 20 giorni prima della data di inizio della manifestazione. Ciò non pregiudica la facoltà dell'Organizzatore di modificare l'assegnazione dei posteggi a norma del presente regolamento.

**Art.18 - FORME PUBBLICITARIE A PAGAMENTO** - All'esterno dell'area espositiva assegnata, ogni forma di propaganda e pubblicità deve essere effettuata esclusivamente per tramite dell'Organizzatore e dei concessionari dell'Ente Fiere ed è soggetto al pagamento del canone e dei relativi oneri fiscali.

**Art.19 - PARCHEGGI ALL'INTERNO DEL QUARTIERE FIERISTICO** - Al Quartiere Fieristico potranno accedere sino ad esaurimento degli spazi destinati a parcheggio, esclusivamente gli autoveicoli muniti di apposito contrassegno e la loro sosta è consentita soltanto negli appositi spazi e durante l'orario di apertura del Quartiere. In caso di insorveglianza a tali disposizioni l'Ente potrà far trasportare il veicolo fuori dal Quartiere Fieristico, in luogo custodito, a rischio e spese dell'espositore al quale è stato rilasciato il contrassegno. L'Ente Fiera è esonerato da ogni responsabilità di custodia del veicolo e non sarà responsabile per danni e furti di ogni genere.

**Art.20 - DIVIETI** - Agli espositori è vietato in particolare:

- qualunque vendita con consegna immediata e sul posto della merce all'acquirente ad eccezione dei settori nei quali l'Organizzatore dispone che ciò sia possibile;

- qualsiasi forma di pubblicità al di fuori del proprio stand e nel Quartiere Fieristico. La distribuzione del materiale pubblicitario è ammessa solo nella propria area espositiva;

- l'esposizione di cartelli o campani, anche semplicemente indicativi, per conto di ditte non elencate nella domanda di partecipazione e non rappresentate.

I divieti di carattere tecnico emanati per motivi di sicurezza per le persone e per le cose, nonché al fine di impedire la manomissione di beni mobili ed immobili del Quartiere Fieristico e le prescrizioni relative, contenute nel Regolamento Tecnico Espositori, si intendono facenti parte delle presenti condizioni generali di contratto, e l'espositore si impegna ad osservarli strettamente.

Eventuali deroghe potranno essere rilasciate, esclusivamente per iscritto, dalla Direzione Tecnica dell'Ente Fiere. In caso di insorveglianza anche di uno soltanto dei divieti sopra indicati, ovvero di quelli richiamati dal presente articolo, il contratto di partecipazione al Salone potrà essere risolto senza necessità di pronuncia del Giudice ma semplicemente mediante qualsiasi comunicazione scritta all'espositore presso il suo stand. Ciò comporterà l'immediata chiusura dello stand ed il ritiro dei documenti di accesso al Quartiere senza pregiudizio per i corrispettivi dovuti all'espositore.

**Art.21 - RINVIO, RIDUZIONE O SOPPRESSIONE DELLA RASSEGNA** - E' facoltà discrezionale ed insindacabile dell'Organizzatore apportare modifiche alle date di svolgimento della Rassegna, senza che per ciò l'espositore possa recedere o comunque liberarsi dal contratto e dagli impegni assunti verso l'Organizzatore.

Fino a 30 giorni prima della data di inizio della manifestazione, l'Organizzatore avrà facoltà di ridurre o sopprimere in tutto o in parte la Rassegna, avvisando comunicazione agli espositori tramite raccomandata A.R. - Telefax - Telegramma, senza perciò essere tenuto alla corresponsione di penali o di danni di sorta.

**Art.22 - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE - ELEZIONI DI DOMICILIO - NORME LEGISLATIVE APPLICABILI - GIURISDIZIONE ITALIANA E FORO TERRITORIALE COMPETENTE** - E' fatto obbligo all'espositore di attenersi alle prescrizioni che la Autorità di Pubblica Sicurezza e quelle preposte alla prevenzione anti incendi, alla prevenzione anti infortunistica ed alla vigilanza sui locali aperti al pubblico dovessero emanare nei confronti dell'Ente.

L'espositore ed i terzi per suo conto operanti nel Quartiere Fieristico debbono utilizzare personale con rapporto di lavoro, subordinato od autonomo, rispondenti ai requisiti delle vigenti leggi (in materia previdenziale, assicurativa, fiscale, ecc.) L'espositore elegge il proprio domicilio, ad ogni effetto di legge, presso la sede dell'Ente Fiere ed accetta, in via esclusiva, la giurisdizione italiana e la competenza del Foro di Genova.

Il rapporto fra l'Organizzatore, l'Ente, l'espositore e gli eventuali terzi è regolamentato esclusivamente dalle leggi italiane.

**Art.23 - TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI** - L'espositore consente che la Segreteria Organizzativa e Fiera Internazionale di Genova possano procedere sia direttamente che con l'intervento di terzi al trattamento con qualsiasi mezzo dei dati personali risultanti dalla domanda di partecipazione e dalla modulistica inerente alla partecipazione stessa, onde proseguire le proprie finalità istituzionali ed ogni altra attività, sia pure complessa o complementare, diretta a favorire lo scambio di beni e di servizi, e tali dati potranno essere utilizzati e comunicati, e pure trasferiti a terzi, anche fuori del territorio nazionale per qualsiasi iniziativa collegata o conseguente alla rassegna espositiva o diretta a favorire lo scambio di beni e di servizi oggetto della iniziativa stessa, e particolarmente a quanti collaborino sotto qualsiasi forma nella realizzazione delle attività della Segreteria Organizzativa e di Fiera Internazionale di Genova, ad altri soggetti del settore fieristico o che operino nel settore stesso (organismi associativi o consorzi, banche, ricerche di mercato, ecc.) ed a quanti interessati ai settori economici inerenti alla rassegna.

La Segreteria Organizzativa titolare del trattamento dei suddetti dati, conferma che ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n.196 (Testo Unico Privacy), i dati forniti dall'espositore verranno trattati secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza di tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti.

Finalità del trattamento:

- inserimento/aggiornamento nella nostra banca dati sia informatica sia cartacea;

- attività informativa;

- comunicazione di servizi tramite mailing list;

- archiviazione conservativa dei documenti ricevuti;

- elaborazione di ricerche e statistiche in forma anonima.

Modalità del trattamento: il trattamento può essere effettuato mediante strumenti manuali, automatizzati, informatici, elettronici atti a gestire, memorizzare e trasmettere i dati e comunque idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza.

Natura del conferimento dei dati: il conferimento dei dati personali ha natura facoltativa. Tuttavia, il mancato conferimento, anche parziale, dei dati richiesti nei campi dei diversi moduli consegnati da un asterisco determinerà l'impossibilità di fornire i dati o parte dei servizi che ci richiede.

Comunicazione e diffusione dei dati: i dati personali non saranno oggetto di diffusione e comunicazione a terzi, se non nei casi previsti dalla legge o da informative che le modalità consentite.

Diritti dell'interessato: le sono riconosciuti i diritti di conoscenza, cancellazione, rettifica, aggiornamento, integrazione e opposizione al trattamento dei dati stessi nonché altri diritti previsti dall'art.7 della D.Lgs 196/ 2003 il cui testo completo, titolare ai diritti dell'interessato, è disponibile sul sito [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it)

Titolare del trattamento è Ameri sr.

**Art.24 - RAPPORTI CON FIERA INTERNAZIONALE DI GENOVA** - L'Espositore prende atto che la Rassegna avrà svolgimento nel Quartiere Fieristico di Genova gestito da Fiera Internazionale di Genova, e si impegna ad osservare - ed a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori - le disposizioni regolamentari emesse da questo Ente. Ogni diritto dell'espositore sarà carico soltanto ed esclusivamente all'Organizzatore, mentre ogni qualsiasi obbligo di comportamento assunto dall'espositore si intenderà esteso a favore dell'Ente Fiere, che sarà quindi legittimato - in caso di insorveglianza di tali obblighi, di ogni propria disposizione regolamentare e di ogni norma di legge - ad intervenire direttamente, agendo anche con il proprio personale di servizio nel Quartiere.

Per l'adesione all'Ente Fiera, il "Regolamento Tecnico", e per scelta specifica approvazione degli articoli 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 e 24 delle stesse "Condizioni Generali".

DATA

TIMBRO E FIRMA